



TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott. Alberto Valle

Giudice

dott. Gianluigi Zulian

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 169 BIS L.F.

A SCIoglIMENTO DAI CONTRATTI

Richiamato il decreto di ammissione della società [redacted] S.R.L. alla procedura di concordato preventivo ex art. 163 L.F. reso da questo Tribunale in data 18/11/2014 (dep. 30/11/2014) a seguito del ricorso dep. il 3/4/2014 iscritto al numero di ruolo 15/2014 C.P. della società suddetta [redacted] S.R.L., la quale, in seno al piano e proposta definitiva dep. il 12/9/2014 ha altresì richiesto, ai sensi dell'art. 169 bis L.F., lo scioglimento dei contratti bancari e di leasing in corso ivi indicati alle pagg. 38-40;

Visto il parere favorevole del Commissario giudiziale;

Ritenuto che i contratti di cui alla citata richiesta di scioglimento non siano di utilità funzionale per la procedura e per le finalità concordatarie sottese al piano predisposto dalla ricorrente, considerata la natura della proposta definitiva - di carattere liquidatorio - formulata dalla società, nel cui ambito è contemplata la concessione in affitto ad altra società, con successiva previsione di cessione a quest'ultima, del principale ramo d'azienda della prima oltre alla cessione del magazzino merci nella sua totalità;

Considerato che non appaiono ostativi all'accoglimento della richiesta di cui sopra gli aspetti evidenziati dalla controinteressata Banca Popolare [redacted] nelle proprie deduzioni dep. il 2/12/2014 in riferimento ai contratti in essere con detto Istituto ed oggetto d'istanza di scioglimento (ossia il contratto di conto anticipi su ordini n. 306918501 stipulato in data 30/10/13 ed il contratto di conto anticipi su fatture 304545501 del 20/03/13), atteso che:

- quanto all'indennizzo di cui al secondo comma art. 169 bis L.F., la debitrice ricorrente, cui fa capo la correlativa determinazione - non dovendo l'accertamento in questione essere effettuato dal Giudice della procedura di concordato, il quale non può essere chiamato ad accertare l'esistenza del credito se non ai limitati fini dell'ammissione del voto - consta avere effettivamente allocato (pag. 53 della relazione del professionista attestatore ai sensi dell'art. 161 L.F.) specifica posta, verificata dal Commissario giudiziale, a copertura di future pretese creditorie;
- quanto all'eccepta inammissibilità dello scioglimento di conto corrente bancario con patto di compensazione in essere con la Banca, è invece da reputarsi che il relativo schema contrattuale, in cui la prestazione è unilaterale, bensì pendente e non esaurita, sia compatibile con la formula ("contratti in corso di esecuzione") adottata dall'art. 169 bis L.F. di talché, per i mandati all'incasso in corso di esecuzione i quali andrebbero a chiudere l'operazione di anticipazione con la riscossione del credito, può ritenersi ammissibile lo scioglimento, che opererà non già per una sola parte, né limitatamente ad alcune clausole del rapporto di mandato, bensì integralmente, impedendo non solo l'applicazione della clausola di compensazione, ma - nel suo

complesso - l'esecuzione del mandato all'incasso, dato che oggetto di scioglimento non è l'anticipazione bancaria in sé, ormai già erogata, bensì il mandato all'incasso (ancora) in corso di esecuzione;


osservato che, a fronte delle anticipazioni di cui sopra, la conseguente trattenuta da parte dell'Istituto di credito delle somme successivamente versate dai clienti della ricorrente in pagamento delle fatture o degli ordini costituisce condotta pregiudizievole degli interessi degli altri creditori, in quanto idonea ad alterare la consistenza della massa patrimoniale destinata a soddisfare il ceto creditizio nel suo complesso e che pertanto il prospettato scioglimento sia senz'altro autorizzabile al fine di evitarsi - a tutela della par condicio - la compensazione dei crediti delle banche con le somme confluenti sui conti correnti di riferimento;

P.Q.M.

Autorizza la ricorrente [REDACTED] S.R.L. a sciogliersi dagli indicati contratti bancari e di leasing.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 30.1.2015

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE  
[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO 02.02.2015

IL CANCELLIERE  
[REDACTED]

Società.it

